



**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**  
PROVINCIA DI VICENZA

**VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
**N. 20 DEL 03/02/2022**

**OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 2 UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA PORTO DI BRENTA NN. 1 E 3 ALLE ASSOCIAZIONI “A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI BASSANO DEL GRAPPA” E “A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZ. DI BASSANO DEL GRAPPA”.**

L'anno 2022, il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Mirko Bertolo.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017 che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto "deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni";
- il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2016, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2018, n. 25/2020, n. 85/2020;
- in particolare, l'art. 25 del Regolamento Comunale suddetto, intitolato "Concessione di spazi comunali quali sedi di associazioni";

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa è proprietario del fabbricato denominato "Innerkofler" sito in via Portici Lunghi – via Porto di Brenta, in particolare di n. 3 unità immobiliari catastali facenti parte del sopraccitato immobile, site al piano terra, così identificate catastalmente – Bassano del Grappa – Comune Censuario di Bassano del Grappa Fabbricati NCEU – Via Porto di Brenta – Foglio 3, Particella 1100:
  - o civ. 1 – Subalterno 24, categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 150, Superficie Catastale 69 mq, Rendita € 201,42;
  - o civ. 3 – Subalterno 23, Categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 246, Superficie Catastale 117 mq, Rendita € 330,33;
  - o civ. 1-3 – Subalterno 25, bene comune non censibile;il tutto come meglio individuato nelle planimetrie allegate (Allegato 1 e Allegato 2),

Rilevato che:

- l'intero fabbricato citato compare nella mappa dei "da Ponte" dei primi anni del 1600;
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002) dispone che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, si debbano intendere come "beni culturali" gli immobili appartenenti ad Enti Pubblici che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e che siano sottoposte alle disposizioni della Parte II dello stesso Codice, fino a quando non venga effettuata la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ad opera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del medesimo D.Lgs.;
- con Prot. N. 68292 del 20.10.2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato la concessione di un'unità immobiliare facente parte del fabbricato denominato "Innerkofler", sita in via Porto di Brenta, 9;
- le unità immobiliari in oggetto rientrano nella categoria di beni demaniali del Comune di Bassano del Grappa, sono destinate ad uso istituzionale dell'Ente e sono strumentali all'assolvimento di servizi di natura pubblica e, pertanto, la loro utilizzazione avviene mediante atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.03.2013 sono stati concessi, a titolo gratuito, ai gruppi di volontari di protezione civile A.N.A. Ass. Naz. Alpini Sez. Montegrappa, A.I.B. Ass. Antincendio Boschivo Colline Bassanesi, A.R.I. Ass. Radioamatori Italiani, A.N.C. Ass. Nazionale

Carabinieri spazi siti all'interno dell'Area Ex Caserma Fincato – via Cunizza da Romano da destinare a sedi associative;

- a fronte della sopravvenuta esigenza di liberare gli spazi concessi alle Associazioni sunnominate, dovuta a motivi di pubblica utilità legati alla necessità di eseguire lavori di riqualificazione presso l'Area citata, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10.09.2019 sono stati concessi, a titolo precario e gratuito, per n. 1 anno, n. 2 locali di proprietà comunale siti in via Porto di Brenta nn. 1 e 3 rispettivamente all'Associazione Nazionale Carabinieri A.N.C. sez. di Bassano del Grappa e all'Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. sez. di Bassano del Grappa;

Rilevato che i lavori di riqualificazione non sono ancora stati ultimati ed è necessario rinnovare le concessioni relative ad entrambe le Associazioni citate, di cui ai Prot. N. 68259 del 16.09.2019 e Prot. N. 68263 del 16.09.2019;

Dato atto che:

- i Presidenti delle associazioni A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Bassano del Grappa e A.R.I Associazione Radioamatori Italiani sez. di Bassano del Grappa hanno richiesto formalmente, rispettivamente con nota Prot. N. 51499 del 09.08.2021 e nota Prot. N. 55360 del 30.08.2021, spazi da adibire a sede associativa;

Verificato che le suddette Associazioni risultano essere iscritte all'Albo delle Associazioni comunali nell'ambito di quelle Combattentistiche e d'arma e di quelle Culturali e del tempo libero;

Atteso che:

- la concessione a titolo gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 241/1990 e dall'art. 25, comma 10, del summenzionato Regolamento Comunale, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto alle Associazioni suddette, così come altresì previsto dalle Deliberazioni n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia;
- la quantificazione del vantaggio economico per la concessione a titolo gratuito delle unità immobiliari in oggetto a favore delle sopracitate Associazioni è quantificata dal Servizio Sviluppo, Investimenti e Patrimonio, in circa € 9.000,00 annui relativamente a Subalterno 24, sito al civico 1, compresa quota parte del bagno, e in circa € 5.600,00 annui relativamente a Subalterno 23, sito al civico n. 3, compresa quota parte del bagno;

Considerato che la concessione delle unità immobiliari in oggetto permette di garantire una migliore conservazione delle stesse e degli impianti in esse presenti, evitandone il deterioramento dovuto all'inattività;

Ritenuto di concedere le unità immobiliari in oggetto site ai civici n. 1 e n. 3 rispettivamente alle associazioni A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Bassano del Grappa, avente sede legale in Strada Cunizza da Romano n. 14, 36061, Bassano del Grappa, VI, cod. fiscale/partita IVA 91023200248 e A.R.I Associazione Radioamatori Italiani sez. di Bassano del Grappa, avente sede legale in via Cunizza da Romano n. 14, 36061, Bassano del Grappa, VI, cod. fiscale/partita IVA 82009830249, in virtù delle finalità sociali e di protezione civile perseguite, destinandole a sedi delle Associazioni stesse;

Valutato di fissare i seguenti criteri ed elementi fondamentali dei singoli rapporti concessori:

- utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie delle Associazioni;
- durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione dei contratti, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento i rapporti di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza dei contratti;
- non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dalle Associazioni di cui sopra;

- prevedere a carico delle Associazioni le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
- ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico delle Associazioni concessionarie e a carattere straordinario a carico del Comune;
- responsabilità esclusiva delle Associazioni in caso di danni a cose e/o a persone all'interno delle unità immobiliari e ogni altro danno derivante dall'utilizzo delle stesse;
- le unità immobiliari, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnate al Comune nello stesso stato in cui sono state ricevute e libere da cose/persona;
- la stipula dei contratti è condizionata all'autorizzazione resa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 42/2004;

Ritenuto necessario che le suddette Associazioni accettino i sopracitati elementi contrattuali fondamentali;

Dato atto che non sussistono oneri a carico del Comune per l'esecuzione della concessione in oggetto;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13.10.2020;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, a titolo gratuito:
  - o all'Associazione Nazionale Carabinieri A.N.C. sez. di Bassano del Grappa, avente sede legale in Strada Cunizza da Romano n. 14, 36061, Bassano del Grappa, VI, cod. fiscale/partita IVA 91023200248, l'unità immobiliare sita in via Porto di Brenta n. 1 – Bassano del Grappa – catastalmente individuata Comune Censuario di Bassano del Grappa Fabbricati NCEU – Foglio 3, Particella 1100, Subalterno 24, categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 150, Superficie Catastale 69 mq, Rendita € 201,42, oltre al bene comune non censibile Subalterno 25, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1);
  - o all'Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. sez. di Bassano del Grappa, avente sede legale in via Cunizza da Romano n. 14, 36061, Bassano del Grappa, VI, cod. fiscale/partita IVA 82009830249, l'unità immobiliare sita in via Porto di Brenta n. 3 – Bassano del Grappa – Comune di Bassano del Grappa Fabbricati NCEU – Foglio 3, Particella 1100, Subalterno 23, Categoria B/6, Classe U, Consistenza mc 246, Superficie Catastale 117 mq, Rendita € 330,33, oltre al bene comune non censibile Subalterno 25, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 2);
 secondo i seguenti criteri ed elementi fondamentali dei singoli rapporti concessori:
  - utilizzo esclusivo per espletamento delle attività proprie delle Associazioni;
  - durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, a partire dalla data di sottoscrizione dei contratti, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento i

- rapporti di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- recesso unilaterale da notificare all'altra parte almeno n. 3 mesi prima della data di scadenza dei contratti;
  - non dovranno essere apportate modifiche agli impianti presenti, salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa e meritoria delle attività svolte a favore della collettività dalle Associazioni di cui sopra;
  - prevedere a carico delle Associazioni le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti...);
  - ripartire gli oneri gestionali e di manutenzione a carattere ordinario a carico delle Associazioni concessionarie e a carattere straordinario a carico del Comune;
  - responsabilità esclusiva delle Associazioni in caso di danni a cose e/o a persone all'interno delle unità immobiliari e ogni altro danno derivante dall'utilizzo delle stesse;
  - le unità immobiliari, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnate al Comune nello stesso stato in cui sono state ricevute e libere da cose/persona;
  - la stipula dei contratti è condizionata all'autorizzazione resa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, così come previsto dall'art. 106 del D. Lgs n. 42/2004;
3. di approvare le planimetrie delle unità immobiliari (Allegato 1 e Allegato 2) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
  4. di prendere atto che le Associazioni dovranno accettare i suddetti elementi fondamentali dei singoli rapporti concessori e gli oneri gestionali e di manutenzione che saranno allegati agli atti;
  5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del suddetto Regolamento Comunale, il beneficio economico che deriva alle summenzionate Associazioni dalle concessioni delle unità immobiliari è pari a circa € 9.000,00 annui relativamente a Subalterno 24, sito al civico 1, compresa quota parte del bagno, e circa € 5.600,00 annui relativamente a Subalterno 23, sito al civico 3, compresa quota parte del bagno;
  6. di dare atto, altresì, che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento, compresa l'approvazione dello schema d'atto, sono di competenza del Dirigente di riferimento;
  7. di dare atto, inoltre, che non sussistono oneri a carico del Comune per l'esecuzione della concessione in oggetto;
  8. di dichiarare la presente Deliberazione di Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in quanto le Associazioni citate necessitano di sede ove espletare le proprie attività a finalità sociale e di protezione civile.

Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**Sig.ra Elena Pavan**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dott. Mirko Bertolo**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005*

**Elenco degli allegati:**

<b>Nome allegato</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
dlg_Proposta_24-01-2022_11-27-53.pdf	777884941424ddcbf1c0789e2fdf8135db1e9ceec2e8d5e51084f2da56bc6d83
Parere Contabile.pdf.p7m	ccee73287443fe3880e85506ea4130d704d5c95d3b725a129ac9d5a076e73918
Parere Legittimità.pdf.p7m	2065af7e534868fa1386b3c76ebbb3075527c7f606d7284087122c969a6a0942
Allegato 1 .pdf	1d3bdc8580c591480e162b6a9a0474beefaedcd3bdacf9bced2bcf7279e1fa79
Parere Tecnico.pdf.p7m	7cb815b20db89ab97407e7a7904e0ac2d112fd5661f7402f9177a1caadeff6c8
Allegato 2.pdf	5cf55eed02f17374d14c310466293086caa5275a8eb04349298599666f43d55e